

## BGE 5 I 427

Bundesgericht (BGE), 1879-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_5\\_I\\_427](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_5_I_427)

FR: ATF 5 I 427

IT: DTF 5 I 427

### Volltext

426 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. puisque le canton de Neuchâtel, Ioin d'avoir adhere ä cet acte, a au contraire formellement declare vouloir s' en tenir au principe de territorialite. • Dans ces circonstances, et vu l'absence de dispositions legales sur la tutelle des etablis, le Tribunal doit maintenir le . principe, constamment applique par la jurisprudence federale, que chaque canton a en vertu de sa souverainete le droit d'appliquer sa propre legislation aux personnes etablies srir son territoire. D'apres ce principe, et aux termes de l'art. 58 du Code civil neuchätelois, statuant d'une maniere generale et sans exception que le mineur non emancipe aura son domicile chez ses pere et mere ou tuteur, les mineurs Lamarehe bien , b ' qu asents momentanement du pays, doivent etre consideres comme, n'~yant point cesse de partager le domicile legal de leur pere a la Chaux-de-Fonds. Il en resulte que les seules autori les de ce domicile avaient, ainsi que le reconnait le gouvernement de Zurich lui-meme dans son office du 18 Oeto- bre eeoule, qualite pour designer aux predits mineurs le tuteur ad hoc prevu ä l'art. 293 du. Code susvise. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le re~ours est admis. En consequence, la nomination par le Con,sell de commune de Rümlang, d'un tuteur provisoire aux mmeurs Lamarche est annulee, et le tuteur ad hoc nomme par la Justice de paix de la Chaux-de-Fonds est reconnu comme ayant seul qualite pour suivre aux operations de la dite tutelle. .IV. Glaubens- u. Gewissensfreiheit, steuern zu Kultuszweck. N° 92. 427 IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Xultuszwecken . Liberte de coriscience et de croyance. :ImpOts dont le produit est affecte aux frais du culte . 92. Sentenzct dell° novembre 1879 nella causa Pelli. A. Con atto del 9 marzo 1877, i signori Vittore fu Fran- tescio Pelli e Compagni diehiaravano aHa Munieipalitä. di Aranno « di essere liberi pensa tori e quindi di non voler piit » pagare aleun aggravio od imposta per l'esercizio deI eulto )) eaUolio-romano e ne domandavano l' esenzione in appog- » gin all'art. 49 della Costituzione federale. » B. Non avendo potuto raggiungere il loro scopo presso 'quel Municipio, ehe dichiarö non poter aecedere aHa ist~nza, .si rivolsero i ricorrenti al Consiglio federale, ehe - declmata 'Ügni competenza - li indirizzava al Tribunale feclerale .. C, Ma anche questi respingeva il rielamo « in via d' ord~ne ~ sulla considerazione, che la diehiaraziDne di essere «hben pensatori » non era suffieiente in linea di fatto per istab~lire .ehe i ricorrenti avevano cessato di far parte della Comumone -cattolica, nella quale erano nati, - ehe la dichiarazio?~ di eseir dal grembo della Chiesa eattolica doveva esser esphClta, oe ehe, in ogni caso, essendo il riorso diretto contro imposte prelevate in virtiI diuna Legge cantonale, doveva essere sot- toposto anehe al giudizio delle eompetenti autoritä. canto- nali. D. Inoltravano allora i dissidenti formale diehiarazione .aUa MunieipaliLä. di Aranno, « di voler escire ..dal grembo )) della Chiesa cattolio-romana, aHa quale gla da moHo » tempo non appartenevano piiI, » e rjnnov~vano la do~anda )) di essere liberati da ogni imposta e ontributo per I eser- )) eizio di deLto culto. » . E. La istanza fu tuttavia rejeta sul riflesso - « che non l) e ancora promulgata la Legge federale aHa quale e stata 428 A.

Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. J) riservata la piil. speciale esecuzione della massima conte- )) n?~a nell'~r~. 49 della Co~tituzione federale : ))). quale giu- » dIZIO mumClpale venne pOl eonfermato, sotto il 9 novem- bre 1878, dal Consiglio di Stato, a cui i signori Pelli e Comp. si erano aggravati. F. Portata la quistione dinanzi al Gran Consiglio, questr sul preavviso della relativa eommissione, deliberava, nella sua tornata del 13 Maggio prossimo passato: « Il ricorso dei )) signori Vittore Pelli e Consorti e respinto, e confermato. « l'appellato decreto governativo. » Le ragioni ehe dettarono siffatta risoluzione si riassumon(} . per sommi eapi nelle seguenti : « In linea di fatto, e fuori d'ogni dubbio ehe i riorrenti » non fanno piil. parte della ehiesa eattoliea-romana, avendo. » es si formalmente diehiarato di essersene separati. In punto » al diritto, le viste del Consiglio di Stato so no giuste e fon- ""J) date. E valga il vero: L'art. 49 della Costituzione federale J) diehiara inviolabile la liberta di credenza e di eoseienza. J) Conseguenza di questo fondamentale principio dovrebbe J) essere ehe nessuno ne direttam-ente, ne indiretlam-enle, ) possa venir eostretto a partecipare alle spese di un eulto., » al quale non appartiene. Questa massima pare stabilit due restrizioni, eioe ehe si tratti di spese di eulto pro- » p:iam-ente dette e ehe il prodotto delle imposte sia spe- » ctalmente affetto a tali spese, eioe a quelle propriamente » delle di eulto. Neessariamente queste restrizioni hanno » gettato non poeo di vago e di confuso nel dispositivo eosti- J! tuzionale, e reso possibile anehe di eludere in tutto od ifr » parte la massima, per l' eseeuzione della quale in sostanza ,) dipende ora dalla definizione piu speciale di ehe cosa si deve » intendere per spese di culto propriamente delle ed allo> J! stesso specialmente affette. - Cio ha reso necessario l'u1- » ti mo periodo dell'art. 49 ehe riserva appunto aHa legisla- IV. Glauoens- u. Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszweck. N° 9"2. 4W » zione federale la eseeuzione piu speciale delta m-assim-a. Si anno corrente, il giudizio del Tribunale federale, insistendo nella loro domanda « ehe venga diehiarato non essere tenuti J! i riorrenti a pagare nessun aggravio od imposta per l' eser- » eizio del eulto eattolieo-romano. J! « Le querelate risoluzioni del Consiglio di Slalo e del Gran J) Consiglio tieinese, » dieiono gl'Istanti, (( si fondano uniea- » menle sopra due argomentazioni. Prim-o, ehe e impossi- J) sibile sceverare le spese di eulto, - il Budget eomunale J) nella maggior parte dei Comuni tieinesi eomprendendo » in una stessa eategoria tanto le spese di eulto -quanta le- J! altre spese eomunali; - Secondo, ehe flnehe non sia » fatta una Legge federale regolante l' eseeuzione della mas- J) sima stabilita dall'ultimo eapoverso dell'art. 49 della Co- » stituzione federale , l'applicazione della massima stessa, J) deve rimanere sospesa. - Queste due argomentazioni ci: » sembrano egualmente erronee. -- Nulla e piu faeile del » seeveramento delle spese di culto. L'emolumento dei eu- » rãto, quello del sagrestano, le lasse per le missi~ni e le- » quarant'ore, i cerei, il vino, i vasi e. gli a?~obbl p~r. I.a » Messa e per le altre funzioni e solenmta religIOse e slmlh7 J) sono 'spese di eulto. ») . « Quanto aHa massima saneita dall'art. 49 della CostItu- J) zione federale, dal momento ehe il popolo l'ha adottata, » oO'ni eittadino ha il diritto d'invoearla. La legislazione po- " "" 430 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. » trebbe bensì stabilire il modo con cui la massima deve » essere applicata; determinare. per esempio, l'autorita com- » petente a decidere in concreta materia, delerminare il modo » e le epoche per la presentazione dei riclami ecc., ecc.; ma » se la legge non interviene, la massima, - cioe il diritto :» dei cittadini, non pUD essere per tale ammissione ne meno- :» mata, ne sospesa. Come una legge non potrebbe modificare :» il diritto sancilo dall'art. 49; eosi la maneanza di una » legge non pUD sospenderne l'esercizio. - Anehe rart. 45 J) della Costituzione federale, ehe garantisee ad ogni Svizzero » il diritto di prendere domicilio in qualsiasi luogo del terri- »

torio elvetico, aggiunge che una legge federale stabilirà gli » emolumenti da pagarsi per il permesso di domicilio: ma » non è mai venuto in mente a nessuno di contestare negli » anni passati ad uno Svizzero l'esercizio di un tale diritto » perché la Legge federale sugli emolumenti non era ancora » stata fatta. » H. Nei loro allegati responsivi del 21, 25 luglio 1879 la Municipalità di Aranno ed il Consiglio di Stato dichiarano -d'insistere nelle conclusioni già precedentemente formulate ed invocano a tale effetto i ragionamenti che servirono di base e guida al querelato decreto del Gran Consiglio. (Vedi più sopra alla lettera F.) Premesse in linea di fatto e di diritto le seguenti considerazioni: 1. 11 sesto capoverso dell'art. 49 della Costituzione federale è così concepito: » Nessuno è tenuto a pagare aggravati imposti a causa propria e particolare dell'esercizio del culto di una associazione » religiosa alla quale non appartiene. L'esecuzione speciale di questa massima resta riservata alla legislazione » federale. )) Le autorità ticinesi accampano in prima linea la eccezione, « doversi ritenere che l'esecuzione di questa massima costituzionale resta sospesa finché non sia emanata la Legge che la organizza, stando intanto le disposizioni costituzionali e IV. Glaubens- u. Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszweck. N° 92. 431 legislative dei cantoni, in virtù dell'art. 2 della stessa Costituzione federale al titolo delle disposizioni transitorie, il quale, stabilisce che le disposizioni delle costituzioni e leggi cantonali in contraddizione con la nuova Costituzione federale restano fuori di vigore coll'accettazione della medesima, l'emanazione delle Leggi federali in essa previste. » . L'eccezione per sé non regge. Il Tribunale federale ha già interpretato più volte (vedi la raccolta ufficiale delle sue decisioni a pagina 84 e 342 del I volume, 394 del II e 194 del III) quella disposizione transitoria dell'art. 20 nel senso, -che la medesima va ritenuta colpire unicamente la categoria di quei principii costituzionali, i quali a causa dei loro generico tenore non possono ricevere una pratica applicazione se non dopo promulgate certe Leggi, che loro diano più speciale esecuzione; categoria, nella quale non rientra punto il principio consegnato nel tassativo prescritto dell'art. 49, lemma 6°. - Prendendo a norma anche nel caso concreto l'interpretazione adottata da questa Corte, l'eccezione di cui sopra sarebbe valida soltanto quando la questione particolare cui si tratta non trovasse in quel prescritto nessuna soluzione, e non la potesse anzi ottenere che mediante la legge tuttora da promulgarsi; ma le seguenti considerazioni dimostrano che ciò non si verifica punto nel fattispecie. 2° Il principio in virtù del quale « nessuno può essere tenuto a pagare aggravati imposti a causa dell'esercizio del culto di una associazione religiosa alla quale non appartiene, » e, come questo è sanzionato nella quarta lemma dello stesso art. 49 « (l'esercizio dei diritti civili o politici non può essere limitato da veruna prescrizione o condizione di natura ecclesiastica o religiosa »)), un semplice e naturale corollario del principio fondamentale della inviolabilità della libertà di coscienza e di coscienza, » che sta scritto in capo a questo dispositivo; - tale principio si trova lesa ogni qualvolta un cittadino sia costretto a pagare imposte destinate a sopperire alle spese del culto di una associazione religiosa, le di cui massime sono in tutto col suo proprio convineamento. - Sarebbe del pari incompatibile col principio della « eguaglianza dei cittadini » (Art. 432 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. L. Abschnitt. Bundesverfassung; davanti alla legge» e con « l'abolizione di ogni privilegio di persone » (art. 4 della Costituzione federale), il concedere che una parte dei cittadini possa obbligare a contribuire ai bisogni dell'esercizio del loro culto anche i membri di un'altra associazione religiosa, mentre questi invece dovrebbero sopportare da soli le spese del loro proprio. Essendo ora constatato ed ammesso, che i ricorrenti non appartengono più alla chiesa cattolica-romana, resta pure dimostrato che, - dove la Costituzione medesima non permetta delle eccezioni, -

es si non possono venir soggetti al pagamento di aggravati imposti a causa deU' esercizio del culto di detta chiesa. 3° Eben vero che l'art. 49 limita la massima dell'esenzione dagli aggravati a quelli che « sono imposti a causa propria e particolare deU' esercizio di ttn dato culto; » ma e vero altresì che i Riclamanti ebiedono semplicemente di esser (~) esonerati dal pagamento di quella parte di taglie comunali che figura nel Budget generale dei loro Comune sotto il titolo « stipendio del parroco -, » ed e quindi chiaro, come d'altronde non fu neppure contestato, che particolarmente tal quota d'imposta viene prelevata per soddisfare ai bisogni propri dell'esercizio di un culto. 4° A questo obiettano le autorità ticinesi dicendo, che il processo storico medesimo pel quale il dispositivo dell'art. 49, lemma 6°, ebbe vita, sta a dimostrare che le parole « (a causa particolare » hanno eziandio la significazione e lo scopo di esonerare gli « aggravati » contemplati dal detto dispositivo a quelli che vengono prelevati per far fronte, nella loro totalità, ai bisogni dell'esercizio di un culto, ad esclusione di quegli altri, che rivestono all'incirca un carattere affatto generale, e non sono affetti che in parte alle spese del culto della e. d. chiesa nazionale: trattarsi precisamente nel caso Pelli e Compagni di un « aggravato » di questo genere. E infatti non può negarsi un certo valore a questa obiezione, avvegnanche risulti dai verbali delle deliberazioni dell'Assemblea federale sulla riforma della Costituzione degli anni 1871-1872 e 1873-1874, che vari Deputati alle Camere IV. Glaubens- u. Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszweck. N° 92. 433 hanno attribuito alle parole in discorso la significazione di -cui sopra. Ma, prescindendo anche dalla considerazione che le norme generali di giurisprudenza, in materia d'interpretazione di costituzioni e di leggi, fanno obbligo al giudice di attenersi in prima linea alla dizione effettiva di quest'ultima al loro tenore letterale, non che al senso ed al suo spirito che ebbe dall'insieme si eruisce, e non gli permettono di ricorrere a cosiffatto materiale subsidiario, se non in linea subordinata, - gli anzidetti verbali non somministrano nessuna prova ineluttabile dell'asserita portata delle parole onde questione. . . . Ne fa testimonianza anche il fatto, che nel suo messaggio del 26 novembre 1875, accompagnante il progetto di Legge sulle imposte per le spese del culto, il Consiglio federale proponeva bensì alle Camere una restrizione nel senso ora dianzi, mentovato, non accordando (art. 2 del progetto stesso) nei casi in cui una parte delle rendite dello Stato venga applicata alle spese deU' esercizio del culto di una o più associazioni il diritto di chiedere l'esenzione per una parte almeno delle imposte comunali, - ma non aggiungeva che tale restrizione dovesse applicarsi per analogia anche alle imposte comunali. mentre invece la maggioranza della relativa commissione del Consiglio nazionale proponeva in termini es: pressoché si avesse a dichiarare, che qualora una parte degli aggravati imposti direttamente dallo Stato o dal Comune potesse venisse destinata a sopperire ai bisogni del culto di una associazione religiosa, i non facenti parte di quest'ultima si aebbano proporzionatamente dal pagamento di quegli aggravati esonerare. - La minoranza commissionale adottava il modo di vedere del Consiglio federale; in altri termini, voleva essa pure che non si facesse restrizione veruna per rispetto alle imposte comunali. . . . 50 n Tribunale federale non è chiamato a pronunciarsi sulla portata dell'art. 49, lemma 6°, riguardo alle imposte comunali eoneiossiaehe nel caso In querela non si tratta che di taglie comunali. Ma la regola comune, che, tutte le esenzioni vanno interpretate in senso restrittivo, si impone segna- 43, j A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. tamente nella presente materia. La massima generale della libertà di eredità non può, difatti, ne deve subire nessuna restrizione oltre quelle che sono richieste dalla volontà certa ed indubbia della Costituzione medesima che la proclama, e - il fin qui detto ha messo in chiaro che una tale volontà non e

punto provata per eID ehe riguarda gli aggravi eomunali nel sense di eui sopra. Ammettendosi il contrario, tornerebbe diffieile di vedere quale sia l'importanza pratiea ehe rimar- rebbe in tal easo a quell'altra disposizione deU'art. 49 (2° ca- poverso), per la quale « nessuno pUD essere eostretto a pren- « der parte ad una assoeiazione religiosa, » ed aHa sueees- siva dell'art. 50, lemma 3°, ehe deferisee al giudizio delle Autorita federali « Ie eontestazioni di diritto pubblieo 0 pri- vato oeeasionate dalla formazione 0 separazione di assoeia- zioni religiose. » Permettere ehe si possa eostringere il eitta- dino a contribuire, in qualsivoglia easo, al pagamento delle spese del culto di una assoeiazione religiosa aHa quale non- appartiene, sempreehe i relativi aggravi rivestano la forma esterna di una imposta generale, equivarrebbe a ridurre tutte- quelle garanzie costituzionali ai loro minimi termini ; e poi- ehe tale riduzione farebbe sentire i suoi effetti in prima linea nel campo della vita comunale, non eontribuerebbe certo a favorire la eonservazione della pace tra le eonfessioni, ehe fn parimenti pos ta sotto l' egida delta Confederazione. Il gravame dei sis'nori Pelli e eonsorti appare quindi fon- dato, e Il Tribunale federale pronunea : '1 0 I rieorrenti non sono tenuti a pagare quella parte- d'imposta eomunale ehe figura parLieolarmente nel Budget di Aranno sotto il tiLolo di « congrua al parroco. » 2° E di conseguenza annullata la Risoluzione 13 maggio ultimo scorso del Gran eonsiglio ticinese, contro la quale il rieorso e rivolto. V. V ereinsrecht. N° 93. V. Vereinsrecht. - Droit d'association. 93. Urtl)eH i)em 14. ~el)embet 1879 in Gad)en. iJorfter gegen Gt. @aHcn. A. @emliÜ bem @efeße beß stantenß Gt. @affe,n ufl~r ben ~anbttlerferftanb i)em 9. ~ugujl 183~1 ttleld)eß bte mtThu~g. nen ebligatorifd)en @effen=stranfeni)eremen i)er~el)t, flefte?t m ber @emeinbe @bnat ein ebtigfeitfd) genel)migter obligatcnfd)er ~anbttlerferl)min, ttleld)er jeben bafel:bft in ~rbeit befittblid)en @effen uer~f!id)tet, bemfeiben beiöutteten. ffiefunent, ttleld)er alS IDlitgHeb beß @rutlilmeinß bereitß IDlitgHeb einer stranfen:< faffe tft, I)erlangte, geftußt l)ierauf, ~H3i'eniation bem @effen~ . ftanfenl)erein' affein fein @efud) ttlurbe fottlol)l Uom @emembe· tatl)e @bnat, )alß uom jl. gaffid)en ffieg~er~~gßratl)e abgettliefe,n, ttleil bie IDlitgliebfd)aft tn einem fremnftgen stranfen'Oe:em nid)t bon ber ~f!id)t, bem obligatofid)en stranten'Oerein bet! !u~ treten, entbinbeu tönne. R ~ierüber befd)ttlerte ~d) nun fcttlol)f ~. iJorfter arß b:t @rutli'Oerein beim munbeSgetid)te, inbem fte liel)au~teten, ~te angeford)enen @ntfd)eibe entl)arten eine merleljung ber ben mur· gern burd) bie munbeS'Oerfassung unb bie mer,faffung beß stan .. tonß Gt. @affen gettlil)rleijleten ffied)te, nlimltd): a. beß ffied)teß auf @leid)l)ei~ affe~ m~rger bor be~ .@ei~lje, inbem burd) bie @ntfd)eibe lne IDlttgteber beS @rutl'Oeremb fd)limmer geftent tterben arß bie 11 l)id)tmitglieder; b. ber l' erfönlid)en iJreil)eit, inbem ein ungebul)rlid)er ,8ttlang. burd) bie retunirte IDläüreget außgeü'öt ttlerbe; c. beS mereinßred)teS; benn bie metroff:nm \1,)erb:n ab~el)a{ . ten einem el)rentlertl)m unb für ~e nußftd)en merett, ttte ber @rütliberein, beiöutreten ober aber genct)igt, auß bieret mer,- binbung außöufd)eiben; . . d. bet ~anbeß= unb @ettleruertel)ett; . \_ . e. beß ffied)teß auf freie m;a~l beS ~feutl)llHeß. ~eberbte~ f. liege in jener ,8ttlangßmllüttll9me le nad) Umfhl'n'oen für

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.